



ORIGINALE

COMUNE DI BARZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 10
del 19/04/2016

CODICE ENTE 10022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria urgente di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) Anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MERATI TEODORO	SI	
2	FALGARI ROBERTO		SI
3	ZANCHI MILENA ROSALINDA	SI	
4	CASTELLI MARCO	SI	
5	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
6	TURANI ROBERTO	SI	
7	CURIAZZI FEDERICA	SI	
8	DONADONI FABIO	SI	
9	ROTA LUCA ELISEO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	PREVITALI ROBERTO	SI	
		10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Visto il D.M. 1 marzo 2016 (G.U. 7/3/2016, n. 55) che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) : e' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune

un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Esenzione IMU terreni agricoli per il ritorno al regime di esenzione dei terreni ricadenti in aree montane o di collina previgente al DL 4/2015, di cui al co.13;
- Riduzione del 25% delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dai soci assegnatari, con estensione dell'esenzione anche agli studenti universitari soci assegnatari senza il requisito della residenza anagrafica.
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"), e la conseguente riduzione dell'imponibile ai fini IMU degli immobili D;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 15/06/2015 con cui venivano determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08/04/2010 con cui si individuavano i valori medi delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta comunale propria (già ICI);

Visto infine il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2014;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote definite nell'anno 2015 ad eccezione dei terreni agricoli esentati dalla Legge di Stabilità;

Visto il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all'unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di confermare** per l'anno 2016 le medesime aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) definite nell'anno 2015 con atto consiliare n.17 del 15/06/2015, ad eccezione dei terreni agricoli esentati dalla Legge di Stabilità (208/2015);

2. **Di riassumere** le aliquote confermate per l'anno 2016 come segue:

	ALIQUOTE	
ALIQUOTA BASE - per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive	0,88% (8,8 per mille)	
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli / Palazzi . Comprese di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7	0,50% (5 per mille)	
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE appartenenti alle categorie del Gruppo A (ad esclusione degli uffici cat. A/10) . Comprese di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2 C/6 C/7	0,76% (7,6 per mille) *	
FABBRICATI gruppo D - Tutte le unità immobiliari produttive appartenenti alle categorie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Di cui per quota Statale Di cui per quota Comunale	0,88% (8,8 per mille)	
		0,76%
		0,12%
Aree fabbricabili	0,90% (9 per mille)	
* Per usufruire dell'aliquota agevolata, il proprietario dell'immobile concesso in locazione, a pena di decadenza, dovrà presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui ha inizio il contratto di affitto.		

3. Di confermare per l' anno 2016 :

- la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze;
- l'esenzione IMU degli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- i valori medi delle aree edificabili determinate con deliberazione della G.C. n. 31 del 08/04/2010;
- l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola ;

4. Di confermare per l'anno 2016 l'esenzione IMU per assimilazione ad abitazione principale delle seguenti categorie di immobili:

- l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Per usufruire delle esenzioni previste all'anzidetto art. 4, a pena di decadenza, il contribuente dovrà presentare nei termini di legge apposita dichiarazione (anche utilizzando i modelli reperibili sul sito internet istituzionale).

5. Di dare atto che dal 01/01/2016 :

a) sono esenti dal pagamento dell' IMU:

- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina previsti dalla lettera H del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 30.12.1992 N. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata sul s.o. n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/93;
- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- I terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;

b) viene ridotta del 50% la base imponibile IMU delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;

c) viene ridotta del 25% l'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;

6. Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Inoltre

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli all'unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4° comma dell'art. 134 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

Teodoro Merati



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, **21 APR. 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis
